



CIRCOLARE n.2/2018

Aggiornamento delle norme tecniche vigenti in Italia (*Aggiornamento "Norme tecniche per le costruzioni"* - DM 17/01/2018)

Vista l'approvazione in Italia del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 recante "Aggiornamento 'Norme tecniche per le costruzioni'", in cui è disposta l'entrata in vigore delle norme tecniche allegate al decreto stesso, trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta il 20 febbraio 2018;

Visto l'art. 7, comma 2, della Legge 25 gennaio 2011 n.5, Legge sulla progettazione strutturale, che dispone la facoltà di utilizzare ai fini della verifica della sicurezza delle strutture, le norme tecniche vigenti in Italia;

Visto l'art. 7, comma 3, della Legge 25 gennaio 2011 n.5, Legge sulla progettazione strutturale, in base al quale il Servizio Controllo Strutture può autorizzare l'applicazione di normative diverse da quelle specificate al comma 2;

Visto l'art.31 della Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.18,

in merito all'ambito di applicazione delle nuove norme tecniche di cui al decreto ministeriale italiano 17 gennaio 2018, considerato che ancora non è stata emanata la corrispondente Circolare Ministeriale applicativa, necessaria per una corretta applicazione delle norme stesse,

il Capo della Protezione Civile, responsabile del Servizio Controllo Strutture,

DISPONE CHE

- ❖ per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia presentata istanza di autorizzazione strutturale presso il Servizio Controllo Strutture o domanda di concessione edilizia od autorizzazione presso l'Ufficio per l'Edilizia **entro il 30 giugno 2018**, e
- ❖ per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi affidati **entro il 30 giugno 2018**

si continuano ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni (DM14/01/2008) fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

In particolare, si precisa che le varianti dei progetti strutturali relativi alle opere di cui sopra, siano esse non sostanziali o sostanziali ai sensi dell'art.2 del Decreto Delegato n.18/2016, che introducano modifiche con caratteristiche di complementarità ed accessorietà rispetto al progetto strutturale iniziale, benché presentate



SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento Territorio e Ambiente

successivamente al 30 giugno 2018, dovranno essere predisposte nell'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni previgenti utilizzate per la progettazione originale; qualora invece una variazione sostanziale dell'organismo architettonico sia tale da richiedere una totale rielaborazione del progetto strutturale per il mutamento del comportamento statico globale della costruzione, gli elaborati progettuali allegati alla istanza di autorizzazione strutturale in variante, presentati successivamente al 30 giugno 2018, dovranno risultare conformi alle nuove norme tecniche di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

San Marino, 19 marzo 2018/1717 d.F.R.

dott. Fabio Berardi
Capo della Protezione Civile

